

INTRODUZIONE

Imboccando la strada apparentemente più facile da percorrere, si è scelto di introdurre questo libro partendo dal titolo che gli si è dato. Scelta “apparentemente” più semplice perché l’espressione utilizzata nel titolo, *L’abbaglio della legge*, è in effetti evocativa di molte cose, forse troppe rispetto all’ambito che tenta di definire questa ricerca: presa in prestito da un autore, Franz Kafka, i cui testi faranno da sfondo – risaltando alle volte in primo piano – alle pagine che seguiranno, si presenta senz’altro come un’espressione semanticamente complessa, che come può illuminare il tema trattato così può anche renderlo oscuro.

Ecco, proprio la metafora della luce è ciò a cui si vuole richiamare il lettore fin da ora: l’abbaglio della legge, nel racconto kafkiano *Vor dem Gesetz*¹, è evocato in una scena in cui tutto si gioca sull’alternanza buio/luce, su ciò che “si vede” nella tenebra. L’eroe comune descritto dallo scrittore praghese, quell’uomo di campagna che si reca «davanti alla legge» ove «sta un guardiano»² e chiede di poter entrare, dopo aver atteso anni ed anni per ottenere il permesso, accucciato accanto al guardiano, stanco e logoro nel fisico, finisce col perdere la vista, «gli s’affievolisce il lume degli occhi, e non sa se è perché tutto gli si fa buio intorno, o se siano i suoi occhi a tradirlo. Ma ora, nella tenebra, avverte un

¹ F. KAFKA, *Vor dem Gesetz*, in «Selbstwehr. Unabhängige jüdische Wochenschrift», Jg. 9, Nr. 34, Prag 7.9.1915, poi in ID., *Ein Landarzt. Kleine Erzählungen*, Kurt Wolff Verlag, München und Leipzig 1919. Per le citazioni in italiano contenute in questa Introduzione si utilizzerà la traduzione di E. Castellani, *Davanti alla legge*, in F. KAFKA, *La metamorfosi e altri racconti*, introduzione di F. Masini, Garzanti, Milano 1974, p. 114 e ss.

² F. KAFKA, *Davanti alla legge*, trad. it. cit., p. 114.

bagliore (*einen Glanz*) che scaturisce inestinguibile dalla porta della legge»³.

Come si vede, nella traduzione riportata il termine *Glanz* è stato reso con “bagliore”⁴; forzando, seppur di poco, questa traduzione, senza però alterare del tutto il senso della parola in questione, parrebbe preferibile renderlo in italiano con il termine “abbaglio” (che, peraltro, rientrerebbe nello spettro semantico di “bagliore”⁵). Quella luce, che pur «scaturisce inestinguibile» dall'interno della legge, viene infatti percepita⁶ quasi fosse un *flash*, un istante di illuminazione. Viene, appunto, come scrive Kafka, “avvertita”: sembra appartenere a quel tipo di fulgore in grado di provocare un ottundimento, ovvero di indurre a tenere, letteralmente, gli occhi *s-barrati* (*eyes wide shut*, riprendendo il titolo del celebre film di Stanley Kubrick), perché, nel dare l'illusione di poter vedere *di più*, quella luce può condurre a far vedere di me-

³ Ivi, p. 115.

⁴ In altre traduzioni in italiano del testo di *Vor dem Gesetz* il termine “Glanz” è stato reso con “splendore”: cfr., ad esempio, F. KAFKA, *Davanti alla legge*, traduzione di R. Paoli, in ID., *Tutti i racconti*, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 2017, p. 206.

⁵ Come si è osservato nella nota precedente, il termine *Glanz* è stato tradotto in italiano, oltre che con “bagliore”, anche con “splendore”; il che sicuramente integra una traduzione possibile (il participio presente *glänzend* significa, in effetti, “brillante”, “splendente”), ma che qui assumerebbe toni troppo positivi, se confrontati con il tono del racconto. La dialettica splendore/bagliore (se si mette “bagliore” in relazione con “abbaglio”) è una dialettica positivo/negativo, che nel caso specifico può essere vista come una dialettica luce/tenebra, nel senso di un contrasto tra la luce rischiarante di un *Aufklärung* e la luce abbacinante di un accecamento, di una *Blendung* (termine impiegato non a caso quale titolo originale di un altro testo capitale mitteleuropeo, *Auto da fé* di Elias Canetti). Abbaglio, abbacinamento, sono termini non del tutto contenuti nella parola *Glanz*, giacché i processi e gli effetti rivolti verso l'esterno sono indicati generalmente nella lingua tedesca con parole che terminano con il suffisso femminile *-ung*; rappresentano, tuttavia, nel caso specifico, un'interpretazione adeguata di quella parola rispetto al (con)testo del racconto, come si avrà modo di mostrare nel seguito della presente introduzione. Devo i rilievi sul termine tedesco *Glanz* contenuti in questa nota a Giorgio Ridolfi, che ringrazio sentitamente.

⁶ “Vista” sarebbe dire troppo, poiché l'uomo di campagna non vede più e forse si potrebbe addirittura pensare che la luce sia solo, ad un certo momento, come *immaginata* dall'uomo di campagna, proiettata nella sua mente, nel tentativo estremo di poter accedere alla legge.

no. Si tratta, in definitiva, di privilegiare il termine “abbaglio” anche e soprattutto per il senso figurato che vi si accompagna: prendere un abbaglio, cadere in errore, un errore provocato per lo più da un equivoco.

Peraltro, la resa di *Glanz* con il termine “abbaglio” potrebbe rivelarsi più aderente agli scopi della narrazione kafkiana: si rammenterà infatti come, trovandosi *davanti* all’entrata della legge, l’uomo di campagna, convintosi di poter varcarne la soglia, di accedere *all’interno* della legge, di finire per vivere *dentro* di essa, venga messo in attesa dal guardiano; un’attesa che dura una vita intera e che ha alla fine tutto il sapore di un equivoco. Quando, infatti, stremato, l’uomo di campagna rivolgerà la sua ultima domanda al guardiano («Tutti si sforzano di arrivare alla legge [...] e come mai allora nessuno in tanti anni, all’infuori di me, ha chiesto di entrare?») si sentirà “urlare” per tutta risposta: «Nessun altro poteva ottenere di entrare da questa porta, a te solo era riservato l’ingresso. E adesso vado e la chiudo»⁷.

Beninteso, oltre che ad essere più aderente agli scopi della narrazione kafkiana, questa resa del termine è anche evidentemente più congeniale agli scopi che muovono questa ricerca (altrimenti, come è ovvio che sia, pur non volendo certamente farla consistere in una forzatura, non ci si sarebbe spesi più di tanto per giustificarla). Si vedrà infatti come nella sua necessaria, quasi ontologica prassi comunicativa – secondo quanto si avrà modo di sostenere – il diritto si presti a ingenerare l’equivoco di uno “splendore” della legge laddove, in realtà, sussiste malcelato in essa un fondo di oscurità, una incomunicabilità che si traduce, per un verso, in una difficoltà di decodificazione dei codici di accesso linguistici al diritto, per altro verso, in una loro riproduzione mimetica e imprecisa, o meglio ancora, in una introiezione distorta. Si tratta, in un certo senso, quasi di un rimosso che, lo si vedrà, si produce a livello di psicologica collettiva, a partire dalle domande individuali di giustizia per arrivare alla credenza generalizzata in un qualcosa di “misterioso”⁸ che anima il diritto e

⁷ F. KAFKA, *Davanti alla legge*, trad. it. cit., p. 116.

⁸ Misterioso, misterico, mistica, mito: sono tutti termini che derivano dal verbo *myein*, che indica l’atto del “chiudere”, del “rinserrare”, del “tenere nascosto”; ma si tratta pure di un verbo onomatopeico che evoca l’interiezione

rende infine per certi versi *esoterico*, e forse, ancora meglio, *iniziativo*, il suo linguaggio.

Luce ed ombra, dunque; e, a *ben vedere* (mai espressione fu più appropriata in tal caso), luci ed ombre, che convivono nell'esperienza del linguaggio e della comunicazione del diritto, animandola di continuo. Ma soprattutto, un abbaglio, che *resta* pur dissolvendosi nell'oscurità, perché forse serve proprio a mantenerci in relazione con la tenebra della legge (o col suo chiarore, a seconda di come la si voglia guardare).

Del resto, nella tradizione degli studi filosofico-giuridici la metafora della luce non risulta affatto inusuale e, nel corso del presente lavoro, verranno richiamate le pagine di autori – a ragione ritenuti dei classici – che, nel condurre la propria analisi, hanno fatto ampiamente ricorso alla dialettica luce/ombra, come pure alla polarità chiaro *vs.* scuro⁹. Due riferimenti per tutti: *in primis* a quel Cesare Beccaria, sul pensiero del quale avremo modo di soffermarci, che, nel secolo dei “lumi”, dedicava una parte del suo celebre *pamphlet* al problema dell’“oscurità delle leggi”¹⁰; oscurità che si produce inevitabilmente quando queste ultime

“hum”, tipica di chi non sa cosa dire dinanzi a qualcosa che gli sfugge (e gli sfugge perché ciò che tenta di penetrare cela, nasconde, rinserra – *myein*, appunto – una parte che resterà sempre inespugnabile e dunque sempre interrogabile).

⁹Una riprova indiretta, ma non per questo meno significativa, dell'importanza acquistata in ambito giuridico dalla metafora fondata sulle coppie oppostive luce/ombra, chiaro/scuro, si può indicare in alcune espressioni divenute canoniche nel linguaggio dei giuristi (si pensi a locuzioni come “non v'è chi non veda”, o “qui la norma è oscura”) non meno che degli operatori giuridici (“alla luce del dettato costituzionale”, “alla luce dell'art. X della legge Y”, “alla luce del decreto, dell'ordinanza, della circolare”, e così via). Su questi (ed altri) usi ed espressioni tipiche della “lingua dei giuristi” cfr. E. RIPEPE, *La lingua dei giuristi nelle aule universitarie (con una divagazione sul crescente discredito delle lauree in giurisprudenza)*, in P. CARETTI-R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi. VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna)* Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015, Pisa University Press, Pisa 2016, pp. 233-251 nonché ID., *Il linguaggio del professore universitario di diritto*, in R. ROMBOLI (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa 2013, pp. 37-56.

¹⁰Si tratta dell'intero § 5 del *Dei delitti e delle pene*, intitolato proprio “Oscurità delle leggi” (cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di A. Burgio, prefazione di S. Rodotà, Feltrinelli, Milano 2007, pp. 43-44).

vengano scritte in una lingua «straniera al popolo»¹¹; e poi Herbert Hart, l'autore che, a partire dalla tesi della “struttura aperta” (*open texture*) del linguaggio normativo, rinvigorisce, alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, la teoria dell'interpretazione giuridica¹², mettendo in luce un'ineliminabile dualità tra un «nucleo di certezza» (*core of certainty*) e una «penombra di dubbio» (*penumbra of doubt*) ogni qual volta si tratti di applicare delle regole generali a situazioni particolari¹³. Individuando così una zona grigia propria dei “*penumbra cases*”, Hart conferisce profondità e dignità teorica ad una metafora concettuale – quella di “penombra”, appunto – peraltro già in uso da tempo nella giurisprudenza nordamericana¹⁴.

Non è casuale, ed è anzi particolarmente istruttivo per i nostri scopi di ricerca, che questi autori si siano avvalsi di metafore della luce nell'affrontare, in particolar modo, la *questione* linguistica sot-

¹¹ Ivi, p. 43.

¹² Guastini riconosce a Hart la paternità della «teoria dell'interpretazione di indirizzo analitico oggi dominante [...] nota come teoria “eclettica” o “intermedia”» (R. GUASTINI, *Saggi scettici sull'interpretazione*, Giappichelli, Torino 2017, p. 20). Lo stesso Guastini ha specificato come la teoria hartiana costituisca una “prima variante” della teoria “eclettica” – maggiormente centrata sull'infinita varietà delle controversie o delle fattispecie – cui ha fatto seguito una “seconda variante”, che lega la discrezionalità giudiziale alla formulazione delle norme giuridiche e dunque al linguaggio in esse impiegato (cfr. R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano 2011, p. 415 e ss.).

¹³ Ecco il passo completo dall'edizione originale di *The Concept of Law*: «Nothing can eliminate this duality of a core of certainty and a penumbra of doubt when we are engaged in bringing particular situations under general rules» (H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford 1961, p. 119). Qualche anno prima, nel corso della nota polemica con Fuller, Hart scriveva a proposito dell'attività interpretativa del giudice: «He either does not see or pretends not to see that general terms of this rule are susceptible of different interpretations and that he has a choice left open uncontrolled by linguistic conventions. He ignores, or is blind to, the fact that he is in the area of the penumbra and is not dealing with a standard case» (H.L.A. HART, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in «Harvard Law Review», Vol. 71, No. 4, 1958, p. 610).

¹⁴ Particolarmente istruttivo si rivela, a questo proposito, il contributo di G. VIGGIANI, *Il penumbra reasoning nella giurisprudenza nordamericana*, in «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», XIV, 2017, 2, pp. 63-85.

tesa al diritto. Che quella linguistica possa essere presentata, intesa e trattata come una vera e propria “questione” è il punto di partenza, ma anche di arrivo, di questa ricerca: pur prendendo le mosse da una sostanziale equazione tra diritto e linguaggio, il lavoro intende soffermarsi tanto su alcuni aspetti relativi alla sua origine quanto su determinati effetti da essa prodotti, nella convinzione che questi siano legati a quella, ovvero che certe specificazioni e svolgimenti concreti del rapporto tra diritto e linguaggio derivino evidentemente dalle premesse e dalla natura stessa di tale rapporto.

Diritto e linguaggio, oltre ad essere *la* questione, sono, se si vuole, anche *in* questione, nel senso che, lungi dal mettere in questione il rapporto tra essi – che anzi viene qui assunto, lo si ripete, come un dato per molti versi insuperabile – il presente lavoro cerca di interrogarsi criticamente sugli effetti che nell’esperienza giuridica si producono proprio in virtù della dimensione linguistica e, in modo ancora più specifico, *comunicativa*, del diritto. Temi e problemi legati a tale connessione sono stati, in realtà, e continuano ad essere, oggetto di analisi e discussioni approfondite da parte della scienza giuridica, come pure della filosofia e della teoria del diritto¹⁵.

Non si indugerà su un dibattito tuttora aperto – richiamandolo semmai all’occorrenza – né si intende alimentarlo ponendo domande nuove e questioni ulteriori rispetto alle molte, complesse, già in essere. Scopo delle pagine che seguono non è tanto quello di confrontarsi con le svariate problematiche direttamente connesse (*i.e.* connaturate) al diritto *come* linguaggio, quanto guardare ai presupposti, per un verso, e agli esiti, per altro verso, di quel particolare aspetto che consiste nella comunicazione del diritto. Né si tratta, di conseguenza, di guardare tanto ai *modi* di tale comunicazione quanto alle sue scaturigini più profonde e alle risultanze e determinazioni ultime, nell’intento di cogliere il punto di vista dei destinatari finali dei messaggi, delle interazioni linguistiche che si producono nella comunità dei parlanti il diritto, in una parola sola, del *gioco* linguistico rappresentato dal diritto stesso.

¹⁵ Si veda, da ultimo, il volume collettaneo curato da P. PERRI-S. ZORZETTO, *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico-giuridica*, Atti del Convegno 12-13 dicembre 2014 Dipartimento di Scienze Giuridiche «Cesare Beccaria» Università di Milano, ETS, Pisa 2015.

Basti – si spera – un riferimento a chiarire quanto ora esposto: la questione dell'interpretazione del diritto è certamente più “visibile” (e, al contempo, è resa ancor più problematica e interessante) proprio in quanto – e da quando – il diritto viene assunto come linguaggio: ciò, come è noto, precisamente a causa della natura del linguaggio, di quello giuridico in particolare, caratterizzato da quella “struttura aperta” che non può non implicare una dimensione interpretativa e dunque una relatività dei risultati che, per via dell'interpretazione, vengono raggiunti; il che, va detto, presuppone e (ri)genera, ad un tempo, un'incertezza *di fondo* sui significati da attribuire alle parole del diritto, ai testi giuridici, al diritto stesso come *testo*.

L'interpretazione entrerà così nella dinamica comunicativa del diritto, come ha mostrato efficacemente proprio Hart¹⁶, risolvendo *a valle* alcuni problemi legati alla “diffusa” indeterminatezza del linguaggio normativo e facilitando in tutta una serie di casi la comprensione delle parole del diritto; poco, tuttavia, avrà da dire (e da risolvere) *a monte* della comprensibilità del diritto, ovvero dell'atto stesso del comunicare il diritto. Momento, questo, fondamentale, oltre che fondativo, dell'esperienza giuridica, in cui si determinano gli esiti di quella lotta per il monopolio del *dire il diritto* che avranno effetti di lungo periodo proprio sulla sua comprensibilità, nonostante l'interpretazione, come si vedrà, cerchi poi di mitigarli, quando non proprio di evitarne l'impatto sul piano della prassi del diritto (agendo, per l'appunto, più al livello della *comprensione* che della *comprensibilità*). Si tratta, né più né meno, di quel momento in cui si fissano le condizioni di una inatingibilità della legge e si perde il contatto con l'“origine”, allontanandosi, o meglio essendo allontanati, sempre più inevitabilmente da essa.

Vi è, in altri termini, qualcosa che si situa oltre tutto questo, ben al di là della dinamica interpretativa-comunicativa del diritto (non a caso, peraltro, spesso situata al livello del “discorso dei giuristi”): una sorta di rassegnazione, una più o meno consapevole accettazione da parte dei destinatari *ultimi* delle norme del diritto della

¹⁶Cfr. H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford 1961, trad. it. *Il concetto di diritto*, a cura di M.A. Cattaneo, nuova edizione con un poscritto dell'autore, Einaudi, Torino 2002, pp. 146 e ss.

fondamentale inaccessibilità al suo linguaggio; un'intima convinzione per cui, pur essendo qualcosa che dovrebbe *appartenerci* o essere quanto di più *vicino* a noi, perché riguarda "ciò che siamo, ciò che facciamo" (si pensi alla sfera dei diritti individuali), il diritto finisca, proprio in virtù della sua dimensione linguistica, per situarsi altrove, il più lontano possibile, come altro-da-noi¹⁷.

Esattamente come avviene nella metafora kafkiana: l'uomo di campagna arriva fino alla porta della legge, che resta addirittura aperta *per lui*; ma proprio nell'atto di varcarne la soglia, inizia un processo di allontanamento della legge *da lui*. Un allontanamento che è essenzialmente *visivo*, che ha dunque a che fare con un processo di conoscenza intesa come *visibilità, leggibilità, comprensibilità* della legge; tutti attributi che divengono, agli occhi dell'uomo di campagna, man mano sempre più improbabili caratteristiche della legge; non fosse altro perché la sua vista si affievolisce fino alla cecità – e verosimilmente si affievolisce perché stanca di *fissare* la legge, nel tentativo di comprenderla, ovvero di accedere ad essa. Fino al momento in cui l'uomo di campagna non avvertirà quel "bagliore" promanare da dentro la legge; ma questo, come abbiamo visto, non sarà che l'ultimo – o meglio, il primo e l'ultimo – "abbaglio" della legge, la prima ed ultima illusione di riuscire a *vederla*, dopo di che il guardiano chiuderà la porta comunicando all'uomo di campagna – ingenerando l'equivoco? – che quell'ingresso era stato da sempre destinato solo a lui.

D'altronde, fuor di metafora, sono proprio le dinamiche della comunicazione del diritto a dare di quest'ultimo una rappresentazione in termini di accessibilità/inaccessibilità e a situarci rispetto ad esso "così vicini, così lontani". L'elencazione dei temi che verranno affrontati, in quest'ottica, può già da sola rendere il senso di questa situazionalità: la domanda diffusa di chiarezza della legge, il tentativo, che pure è stato compiuto storicamente, di rendere la legge comprensibile, alla portata di tutti, l'impiego, anch'esso dif-

¹⁷ Forse anche perché *Dike*, come sostenevano i Greci, non abita più tra gli uomini e noi possiamo soltanto approssimarci ad essa attraverso quei suoi pallidi surrogati che sono i *nomoi*. Sembra essere questa la lettura di fondo del fenomeno linguistico in rapporto alla giustizia che viene suggerita nel recente lavoro a quattro mani di M. CACCIARI-N. IRTI, *Elogio del diritto. Con un saggio di Werner Jaeger*, La nave di Teseo, Milano 2019.

fuso in modo orizzontale, *tra* i destinatari della legge, di un linguaggio *mimetico* del linguaggio giuridico. Una fascinazione per la legge, si potrebbe dire, che produce, insieme, attrazione verso di essa e devozione mistica, ignoranza e simulata competenza, al tempo stesso, dei suoi codici d'accesso (linguistici anzitutto).

Come si vedrà, sarà proprio l'atteggiamento diffuso verso il linguaggio del diritto a determinarne in larga parte la "natura" e le modalità di funzionamento, al pari di quella che è stata definita nei termini di una sua *amministrabilità*¹⁸. Sarà, in altre parole, un "senso comune" del (linguaggio del) diritto¹⁹ a strutturarne le dinamiche comunicative, e saremo noi, in definitiva, ciascuno e ciascuna di noi, attori e spettatori – nonché pure autori? – dell'esperienza giuridica, ad essere da ultimo *responsabili* di ciò che il diritto è. In fondo, come è stato osservato, sebbene l'uomo di campagna non possa *aprire l'aperto* e il suo domandare appaia tanto *necessario* quanto apparentemente *inutile*²⁰, in realtà con il suo atteggiamento egli, seppure alla fine del tempo che gli è dato vivere, "costringerà" il guardiano a chiudere la porta della legge, che solo così potrà essere finalmente aperta²¹.

Jacques Derrida, in un saggio dedicato a Walter Benjamin, ha paragonato l'atteggiamento dell'uomo di campagna kaffkiano a quell'"atto performativo puro" che vale a sospendere nel vuoto

¹⁸ Cfr. M. JORI-A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 332 e ss.

¹⁹ Sulla relazione tra "senso comune" e diritto cfr. M. JORI, *Del diritto inesistente. Saggi di metagiurisprudenza descrittiva*, ETS, Pisa 2010, in particolare pp. 11-32.

²⁰ Si veda, in tal senso, M. CACCIARI, *Icone della legge*, Adelphi, Milano 1985, il quale così osserva: «Ma come sperare di ottenere risposta laddove la porta è già aperta? Ecco che la domanda si fa assoluta, pura, necessaria. [...] Ma come possiamo sperare di 'aprire', se la porta è già aperta? Come possiamo pensare di *entrare-l'aperto*? Nell'aperto si è, le cose si danno, non si entra. Non vi è, in esso, la soglia che divide domanda e risposta. Possiamo entrare solo lì dove possiamo aprire. Il già-aperto immobilizza: questo passo prima del suo successivo, la domanda prima ancora di essere pronunciata. Il contadino non può entrare, poiché entrare è ontologicamente impossibile nel già-aperto» (ivi, pp. 71-72).

²¹ Cfr. J. DERRIDA, *Préjugés. Devant la loi*, in ID., *Critique de la faculté de juger*, Minuit, Paris 1985, trad. it. *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, a cura di F. Garritano, Abramo, Catanzaro 1996.

«o al di sopra dell'abisso»²² la fondazione del diritto, ponendosi quale istanza di un non-diritto ma coincidendo, al tempo stesso, con tutta la *storia* del diritto: così, la legge, ha scritto Derrida, «è trascendente, violenta e non violenta, perché dipende solo da chi è davanti a essa – e dunque prima di essa –, da chi la produce, la fonda, l'autorizza in un performativo assoluto la cui presenza gli sfugge sempre»²³. D'altronde, proprio Benjamin aveva invitato a guardare al Kafka del “ripiegamento” come al superamento della legge stessa; e tale ripiegamento altro non è che «la direzione dello studio, che trasforma la vita in scrittura»²⁴. Solo così sarà possibile negare la forma del “rapporto” con la legge, venire meno a una *tensione* con essa, e piuttosto *consistere* in essa senza relazione²⁵. Scriveva Benjamin a conclusione del suo saggio scritto per il decimo anniversario della morte di Kafka: «Il diritto che non è più esercitato ed è solo studiato, è la porta della giustizia»²⁶.

* * *

²² J. DERRIDA, *Force de loi. Le “Fondement mystique de l'autorité”*, Éditions Galilée, Paris 1994, trad. it. *Forza di legge. Il «fondamento mistico dell'autorità»*, a cura di F. Garritano, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 103.

²³ *Ibidem*.

²⁴ W. BENJAMIN, *Franz Kafka*, in ID., *Gesammelte Schriften*, vol. II/2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1977, trad. it. *Franz Kafka. Per il decimo anniversario della sua morte*, in W. BENJAMIN, *Angelus novus. Saggi e frammenti*, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1981, pp. 303-304.

²⁵ Si vedano, a tal proposito, i rilievi contenuti in G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995, p. 64 e ss.

²⁶ Benjamin si affretta a precisare subito dopo che «tuttavia Kafka non osa associare a questo studio le promesse che la tradizione ricollegava a quello della Thorà. I suoi aiutanti sono sagrestani rimasti senza parrocchia, i suoi studenti, scolari senza scrittura. Ora più nulla li trattiene nel loro viaggio “allegro e vuoto”. Ma Kafka ha trovato la legge del proprio», affidandola a uno “schizzo” che altro non è se non la mirabile raffigurazione di Sancio Pancia, il quale «nel corso degli anni, mettendo accanto al suo demone – cui diede in seguito il nome di Don Chisciotte – nelle ore serali e notturne una quantità di storie di cavalleria e di brigantaggio, riuscì a stornarlo talmente da sé che questi si diede a compiere sfrenatamente le azioni più folli, le quali però, in mancanza di un oggetto predestinato che avrebbe dovuto essere appunto Sancio Pancia, non facevano del male a nessuno. Sancio Pancia, uomo libero, seguiva imperturbabile Don Chisciotte nelle sue scorribande, forse per un certo senso di responsabilità, e ne trasse un grande ed utile svago fino alla fine dei suoi giorni» (W. BENJAMIN, *Franz Kafka*, cit., p. 304-305).

La metafora della luce è ciò che caratterizza anche la struttura di questo lavoro. Ad una prima parte, intitolata, per l'appunto, *Luce*, fanno seguito una seconda parte, intitolata *Ombra*, e una terza, intitolata *Chiaroscuro*.

Si tratta, come è evidente, di tre effetti visivi che hanno a che fare con la luce: la luce cosiddetta “visibile”, quella che si può vedere “ad occhio nudo”, è una porzione dello spettro elettromagnetico, approssimativamente compresa tra i 400 e i 700 nanometri di lunghezza d'onda. Nella metafora che qui si propone essa rappresenta l'esito ideale della domanda per l'accesso alla legge, e insieme lo sforzo prodotto, a livello teorico e nella prassi del diritto, per *fare chiarezza*, ovvero per rendere il diritto stesso *chiaro* ed *evidente* a tutti, favorendone il più possibile la comunicabilità e la comprensibilità. Nella parte *Luce*, prendendo spunto da alcune considerazioni sul diritto *in quanto* linguaggio, si cercherà così di effettuare dei “carotaggi” sul terreno del giusnaturalismo e del giuspositivismo al fine di ottenere “materiali” filosofico-giuridici impiegati per produrre, come si vedrà, un *discorso sulla sensibilità* al (linguaggio del) diritto, alle parole della legge.

La seconda parte è dedicata all'*Ombra*. Come è noto, l'effetto dell'ombra si produce in virtù dell'interposizione di un oggetto tra una sorgente di luce e una superficie su cui l'ombra viene proiettata, venendo percepita come oscurità più o meno intensa in contrasto con la luce visibile intorno all'area di interposizione. Nell'impiego metaforico che se ne propone, l'ombra rappresenta la percezione diffusa degli esiti della domanda di giustizia una volta che si sia “interposto” il linguaggio giuridico come strumento essenziale per la “traduzione” delle istanze di accesso alla legge. Quanto questa traduzione possa essere un processo necessario, *costitutivo* del diritto, o qualcosa di evitabile laddove fossero immaginabili (e praticabili) modi di accesso diversi e ulteriori rispetto a quelli consolidatisi nell'esperienza *linguistica* del diritto è la questione che viene affrontata nell'ultima parte del lavoro, *Chiaroscuro*.

Il chiaroscuro viene generalmente inteso come un effetto *artistico* (dunque artificiale, non naturale) che consiste nel porre in risalto le immagini attraverso una definizione delle luci e delle ombre su una superficie dipinta, sovrapponendo tonalità chiare a tonalità scure. Si tenterà pertanto di rappresentare così l'effetto

“finale”, risultante dalla combinazione delle due parti precedenti, ovvero dalla complessità delle relazioni che si determinano tra le diverse istanze in gioco nel campo linguistico del diritto. In particolare, ci si soffermerà ai margini di questo per analizzare alcuni effetti “distorsivi” indotti dalla luce della legge e dall’ombra del suo linguaggio. Sulla soglia del campo, sul perimetro esterno dell’immagine, l’effetto chiaroscurale complessivo sarà meglio osservabile e comprensibile; e soprattutto, esso renderà in modo più adeguato il punto di vista di quanti si trovano “ai margini” del linguaggio giuridico, “presi fuori” dalla sua logica, come l’uomo di campagna del racconto kafkiano citato in apertura.

Il tema è ovviamente assai complesso e (per restare... in tema) non facilmente “comunicabile”. Esso si compone di – e si apre a – svariate problematiche, molte questioni teorico-filosofiche e differenti approcci discorsivi. Soprattutto, chiama a raccolta diversi ambiti disciplinari e metodologie di ricerca, come pure diversi contesti linguistici e modalità comunicative. Qui sono state fatte, e vengono proposte, alcune scelte che sono, insieme, stilistiche, di metodo e di contenuti. Esse sono dunque inevitabilmente parziali, operate consapevolmente con la convinzione che sia non solo possibile, ma anche necessario, in prospettiva, *ampliare* il catalogo delle questioni e degli apporti disciplinari, dotarsi di strumenti di analisi nuovi e diversi e approfondire ulteriormente le linee di una ricerca che viene ora presentata in una forma, per certi versi, *seminale*.

Le riflessioni che seguono sono frutto della mia esperienza di insegnamento viterbese, poi proseguita nell’università pisana. A Viterbo ho avuto modo di lavorare nel Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), ed è in quel contesto che sono nate le prime riflessioni sui rapporti tra linguaggio, diritto e comunicazione, in parte confluite in questo libro²⁷. Ho avuto modo di confrontarmi successivamente su di

²⁷ Nel contesto viterbese ha avuto luogo un dialogo a più voci sui rapporti tra diritto e linguaggio che si è tradotto poi nella pubblicazione del numero monografico “Rappresentazioni del diritto” della rivista «Paradigmi. Rivista di critica filosofica» (1, 2016), curato da Raffaella Petrilli, che vorrei qui ringraziare, a

esse con i colleghi e amici, pisani e non, tra i quali vorrei ringraziare, in special modo, Tommaso Greco, Lorenzo Milazzo, Giorgio Ridolfi, Emanuela Ceva, Edoardo Chiti, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Fernando Higinio Llano Alonso, Andrea Porciello e Vito Velluzzi per gli stimoli e i consigli ricevuti.

Un ringraziamento particolare va ai professori Franco Bonsignori e Eugenio Ripepe, che con il loro pungolo continuo mi hanno dato coraggio sia nell'affrontare che nel portare a termine questo lavoro; li ringrazio anche per aver letto puntualmente e commentato il testo nelle diverse fasi della sua composizione. Ringrazio altresì l'amico Andrea Panzavolta per la sapiente e generosa guida "letteraria" che mi ha sempre fornito.

Tengo a esprimere la più viva gratitudine ai professori Andrea Bixio, Pietro Rescigno e Francesco Riccobono per aver accolto questo mio lavoro nella prestigiosa collana da loro diretta.

Mi sia infine consentito rivolgere un ringraziamento speciale a Chiara, compagna di vita e studiosa impegnata, che con un amorevole supporto quotidiano e un confronto costante su diversi temi implicati nella ricerca ha reso la composizione del libro più lieve; *con lei* vorrei augurare buona vita a Bruno, che è già di questo mondo e alla "sorella Luna" che sta per incontrare.

cui ho contribuito con un articolo dal titolo '*Questo non è un diritto*'. *Alcune riflessioni su diritto, linguaggio e linguaggio dei diritti* (pp. 51-63). Parte di esso è stata rielaborata ed è confluita negli ultimi due paragrafi della parte seconda del presente volume.